



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 168 DEL 11/09/2024

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: VIA F.LLI SANGUINAZZI N. 1.- INTERDIZIONE AL TRAFFICO ED ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN SU PORZIONE DI PARCHEGGIO A RIDOSSO DEL GATE 5 DEL CENTRO COMMERCIALE.

Il Responsabile

PREMESSO CHE:

- l'impresa CETTY COMMUNICATIONS DI SCHIAVON GIOVANNA con sede a Ponte San Nicolò (PD) in via Napoli nr. 2, in data 01.08.2024 ha presentato regolare istanza SUAP volta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento denominato "PiPL CosplayAndNerd 2024", indetto dal 14 al 15 settembre 2024 in via F.lli Sanguinazzi n. 1 fronte centro commerciale, su area ad uso pubblico;
- il competente Settore IV comunale non ha rilevato alcuna ostatività al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, con conseguente consenso all'occupazione di idonea porzione di suolo pubblico/ad uso pubblico, dalle ore 07.00 del 14.09.2024 alle ore 23.00 del 15.09.2024.

ATTESO CHE :

- parte dell'area concessa comprende una ventina di posti auto tra i quali 02 stalli riservati ex art. 188 Cds, con il conseguente venir meno al loro utilizzo ad opera degli utenti della strada;
- l'organizzazione ha garantito la realizzazione temporanea di tali stalli nelle immediate vicinanze.

CONSIDERATO che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità dei flussi pedonali e veicolari ed in particolare per gli avventori della manifestazione, si rende necessario attuare temporanei obblighi e divieti al transito sull'area antistante l'ingresso carrabile, lato ovest del centro commerciale nonché la deviazione veicolare sulla restante parte di parcheggio.

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i pedoni e per la circolazione stradale.

RILEVATO che nulla osta allo svolgimento dell'evento poiché su tale area non sono previste ulteriori occupazioni ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. 285/92.

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione concernente la circolazione stradale.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2026 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

dalle ore 07.00 del 14.09.2024 alle ore 23.00 del 15.09.2024 in via f.lli Sanguinazzi:

1. la chiusura della corsia di accesso alla prima porzione di stalli di sosta auto presente sul lato nord a ridosso del Gate 5, come da planimetria allegata.
2. L'istituzione di due stalli di sosta per i veicoli al seguito di persone diversamente abili ex art. 188 D.Lgs. 285/92, da realizzare nelle immediate vicinanze dell'area temporaneamente ceduta.

DISPONE

ad opera della ditta organizzatrice, l'apposizione di idonea segnaletica temporanea di prescrizione, obbligo e direzione atta a consentire all'utenza di raggiungere l'area di sosta posta al lato nord (sx) del centro commerciale.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito ai punti 1, 2.

DEROGA

Al divieto di transito di cui ai punti precedenti i veicoli ai mezzi adibiti a compiti di soccorso, di servizio pubblico, ai servizi di polizia stradale, nel rispetto della norma di cui all'art. 141 comma 4° del CdS e nella rigida osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente atto; prescrizioni finalizzate ad evitare interferenze con lo svolgimento dell'evento.

E' data facoltà al personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, se presente in loco nell'espletamento del servizio viabilistico, in virtù della norma di cui all'art. 43 del vigente codice della strada, di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a

tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.

La presente ordinanza è resa pubblica dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del Comune nonché dalla data di apposizione idonea segnaletica verticale ossia almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, ad opera del personale incaricato per conto della ditta organizzatrice.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto prescritto nel presente atto. A carico dei trasgressori alle disposizioni sopra descritte, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S..

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui al predetto all'art. 12 C.d.S., sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale NON sostituisce altri eventuali e necessari provvedimenti da parte delle autorità o uffici competenti al fine di autorizzare spettacoli e/o trattenimenti pubblici o qualsiasi evento e/o manifestazione, anche in ordine all'adozione ed attuazione di misure riguardanti safety e security.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Si dispone:

Pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Piove di Sacco

Notifiche:

Cetty Communications di Schiavon Giovanna cettycommunications@servicepec.it

Albo

Originale Raccolta

Settore VI - sede

Settore IV - sede

Comando Carabinieri di Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Sezione Polizia Stradale di Piove di Sacco

Distaccamento Vigili del Fuoco di Piove di Sacco

Pronto Soccorso Ospedale di Piove di Sacco

Associazione Agriambiente

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile
Gianni Meneghin

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

